



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio RICOSTRUZIONE 2016

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 24-04-2021

Reg. generale n. 312 del 24-04-2021

Oggetto: SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE EMERGENZIALI IN LOC. VILLA LAZZARINI NEL COMUNE DI TREIA. FG. N. 95 P.LLE 755 (PORZ.) E 1043. DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e ss.mm.ii.;
- le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi emanate con legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale ed i vigenti regolamento comunale di contabilità e ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto del Sindaco n. 25 del 31/12/2020, con cui sono stati nominati, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, ciascuno per le proprie competenze, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO che:

- ✓ in data 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un forte evento sismico magnitudo 6.0 ± 0.3 , con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato, oltre alla perdita di vite umane ed all'evacuazione di numerose abitazioni, ingenti danni a beni mobili ed immobili;
- ✓ anche il Comune di Treia ha subito danni alle strutture pubbliche e private, per i quali si è reso necessario attivare, con decreto del sindaco n. 6 del 24/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio

comunale, la gestione dell'evento sismico e l'attivazione delle funzioni di emergenza;

- ✓ si sono verificate ulteriori due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, in data 26 ottobre 2016, rispettivamente alle ore 19:30 e alle ore 21:18, con epicentro in provincia di Macerata (zona di Visso e Castelsantangelo sul Nera) e un ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo 6.5 verificatosi in data 30/10/2016 alle ore 7:40 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a circa 7 km da Castelsantangelo Sul Nera;

CONSIDERATO che:

- il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24/08/2016, con appositi decreti pubblicati sulla GU n. 198 del 25/08/2016, ha dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila nonché quello delle province di Fermo e Macerata;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016);
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016);
- l'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 stabilisce che, in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

PRESO ATTO che:

- l'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la proroga del termine dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii. al 31 dicembre 2021;
- l'articolo 43 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 autorizza i vice commissari a procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES, anche individuando immobili non utilizzati, per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n. 388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 391 del 1 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394 del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399 del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

RICHIAMATI, in particolare:

- ✓ l’art. 6 dell’Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016, che testualmente recita:
[...] Art. 6 – (Occupazioni di urgenza)
 1. *Per le attività di soccorso e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all’occupazione d’urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni; [...]*
- ✓ l’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza PCM n. 389/2016, avente per oggetto “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*” ed in particolare l’art. 3, comma 1, che recita testualmente:
[...] Art. 3 - Procedure acceleratorie
 1. *Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.*
- ✓ l’Ordinanza PCM n. 394/2016, avente per oggetto “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*” ed in particolare l’art. 3, comma 5, di seguito riportato:
[...] Art. 3 – (Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale):
.....
5. *Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell’ordinanza n. 388/2016, dall’articolo 3 dell’ordinanza n. 389/2016, dall’articolo 1, dell’ordinanza n. 391/2016, dall’articolo 6 dell’ordinanza n. 392/2016, dall’art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:*
a. decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;
.....

- c. legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
- d. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
- e. legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
- f. regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
- g. legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
- h. regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
- i. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- j. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;

.....

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati; [...]

- ✓ l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza PCM n. 408/2016, avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016", di seguito riportato:

[...] Art. 2 – (Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici)

1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:
 - allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
 - all'ordinativo di fornitura;
 - all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
 - alla verifica di idoneità delle aree individuate;
 - all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016;
 - alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016. [...]

CONSIDERATO che è stato necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fornire la necessaria assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita, è stato imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo particolare all'assistenza della popolazione e all'ordine pubblico;

PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la procedura dell'occupazione di urgenza – al reperimento di aree per l'allestimento temporaneo, come sopra descritto;

CONSIDERATO che l'area sita in contrada Valcerasa, località Villa Lazzarini insistente su immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Treia al Foglio n. 95 – Particella n. 755 (porzione) e Foglio n. 95 – Particella n. 1043, ricadente in c.da Valcerasa - S.C. Montecucco in località denominata Villa Lazzarini, avente destinazione urbanistica in zona agricola di rispetto stradale e ambientale per una superficie occupata complessiva pari a 7.500,00 mq, come da piano particellare allegato al presente atto;

VISTE le Ordinanze del Sindaco n. 225/267 del 05/05/2017 e n. 447/580 del 09/11/2017, con cui è stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza CDPC n. 388/2016 delle aree necessarie per la realizzazione delle strutture abitative d'emergenza e relative opere di urbanizzazione primaria e fondazione, nonché di consolidamento e sistemazione degli spazi ricadenti nella succitata area, di proprietà della ditta SOCIETÀ COMPRAVENDITA E GESTIONE IMMOBILI - S.R.L. con sede in Parma, in via Gaiano, 31 - C.F./P.VA:00178870341;

CONSIDERATO che per l'area di cui sopra si è proceduto all'occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza CDPC n. 388 del 26/08/2016;

VISTO l'Accordo Quadro nazionale, tra il Dipartimento della Protezione civile nazionale e l'Agenzia delle Entrate AGE. AGEDC001. R. Ufficiale 0150439 del 27/09/2016 inerente alla fornitura dei dati cartografici e catastali e per il supporto alle attività di Protezione civile e, nello specifico, l'art. 1, comma 5 *“effettuare le stime delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni presi in possesso”*;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la stima dei valori provvisori delle indennità di occupazione ed esproprio debbono essere determinati dall'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che, in data 28/04/2018 prot. 6.916, il Sindaco del Comune di Treia ha provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Macerata – Ufficio provinciale del territorio la richiesta di determinazione del valore delle aree non edificabili ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio;

ATTESO che le Ordinanze del Sindaco sopra richiamate individuano le particelle e le superfici da occupare al fine di realizzare e rendere pienamente fruibile l'area SAE nel suo complesso, integrando le infrastrutture e le opere di urbanizzazione al tessuto urbano circostante;

DATO ATTO che i criteri di stima adottati sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia d'espropriazione ed occupazione;

VISTO che l'Agenzia delle Entrate ha inviato la relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, acquisita al protocollo n. 20.362 del 28/11/2018;

VISTA la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016 protocollo n. 1354913 del 13/11/2019, assunta al protocollo comunale in pari data al n. 21.319, con la quale la Regione Marche ha fornito istruzioni operative ai fini del riconoscimento delle indennità di occupazione temporanea ed esproprio per le aree di cui all'Ordinanza n. 388/2016;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- a seguito della nota sopra richiamata risulta possibile procedere alla determinazione e successiva liquidazione delle indennità di occupazione ed esproprio per le aree occupate;
- occorre determinare l'indennità provvisoria di occupazione di urgenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 22 e 50 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., sulla base della perizia di stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate, così come specificato nei prospetto allegati;
- sulla base delle mappe catastali l'area occupata è stata stimata pari a mq 7.500,00 ricadenti in Zona Agricola di rispetto stradale e ambientale;

DATO ATTO che il valore unitario dell'area catastalmente individuata al Foglio n. 95 – Particella n. 755 (porzione) e al Foglio n. 95 Particella n. 1043 varia in funzione della destinazione d'uso prevista dal PRG come di seguito indicato:

AREA	DESTINAZIONE D'USO	AREA OCCUPATA mq	VALORE UNITARIO ESPROPRIO AREA €/mq
Villa Lazzarini	ZONA AGRICOLA DI RISPETTO STRADALE E AMBIENTALE	7.500 mq	2,50

CONSIDERATO che sulla base della stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate e in funzione dell'area effettivamente occupata, l'importo complessivo dell'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio per gli immobili in oggetto risulta essere indicata nella seguente tabella riassuntiva:

Comune di Treia													
Calcolo Indennità Esproprio/Occupazione													
N°	Foglio	Mappale	Sub	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Superficie da espropriare/occupare	VALORE UNITARIO DI ESPROPRIO [€/mq]	Quota Indennità	
							ha	are	ca			Esproprio	Occupazione
1	95	755	■	A	SEMIN IRRIG	U	1	57	98	6.430 mq	2,50	16.100,00 €	1.340,00 €
				B	VIGNETO	2		15	60				
2	95	1043		-	SEMIN IRRIG	U		10	70	1.070 mq	2,50	2.700,00 €	230,00 €
SUPERFICIE COMPLESSIVA OCCUPATA										7.500 mq		18.800,00 €	1.570 mq

VISTO l'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, che stabilisce che, in caso di occupazione temporanea di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua;

DATO ATTO che:

- ✓ l'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 nei comuni dotati di figure dirigenziali, demanda al relativo dirigente la guida dell'Ufficio espropriazioni;
- ✓ essendo questo Ente sprovvisto di figure dirigenziali occorre procedere all'attribuzione dei compiti e dei doveri propri dell'Ufficio Espropriazioni, costituito nelle forme sopra richiamate, al dipendente in servizio con qualifica più elevata;
- ✓ nel caso di specie, il dipendente con qualifica più elevata attualmente in servizio nell'ambito delle competenze specifiche relative alle attività e servizi essenziali in materia di primo soccorso e assistenza alla popolazione, interventi di pronto intervento e ricostruzione post sisma 2016 sono assegnate al Funzionario responsabile del VII Settore "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio", attualmente ricoperto dall'Arch. Michela Francioni;

CONSIDERATO che:

- per il dettato normativo espresso all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO n. 28 del 24-04-2021 - Pag. 6 - COMUNE DI TREIA

funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, riservate ai dirigenti, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

- le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni impegnano l'Ente verso l'esterno e non sono ricomprese né dalla legge né dallo Statuto comunale tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di Governo né tra quelle riservate al Segretario comunale dall'art. 97 del succitato decreto legislativo n. 267/2000, per cui rientrano a pieno titolo nelle ipotesi individuate dall'art. 107, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 03/02/2021, con cui sono stati impartiti specifici obiettivi ed indirizzi in relazione al perfezionamento del procedimento di esproprio degli immobili interessati dalla realizzazione dell'area S.A.E. sita in loc. Villa Lazzarini nel Comune di Treia, demandando al Funzionario responsabile del VII Settore - "*Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio*" dell'Ente tutte le azioni necessarie al fine di acquisire al patrimonio comunale gli immobili interessati dalla realizzazione delle S.A.E. di cui sopra, ivi compreso l'istituzione di un proprio Ufficio Espropri per tale procedimento;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, procedere all'avvio della procedura di esproprio attraverso la determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione temporanea per l'area di cui al presente dispositivo, stabilita, per ogni anno, pari ad € 1.570,00, ovvero per ciascun mese o frazione di esso, corrispondente a 1/12 dell'indennità provvisoria di occupazione, pari a € 130,83;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. l'importo dell'indennità provvisoria per la sola occupazione temporanea fino alla data odierna è pari a:

- a. Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2017 - mesi maggio/dicembre per area di 2.000 mq in relazione a Ordinanza del Sindaco n. 225/2017 risulta pari ad € 277,78 $([2.000 \text{ mq} \times 2.50 \text{ €/mq} / 12 / 12 \text{ mesi}] \times 8 \text{ mesi})$;
- b. Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2017 - mesi giugno/dicembre per ulteriore area di 1.300 mq in relazione a I Verbale di accertamento di consistenza e immissione in possesso del 19/06/2017 risulta pari ad € 160,42 $([1.300 \text{ mq} \times 2.50 \text{ €/mq} / 12 / 12 \text{ mesi}] \times 7 \text{ mesi})$;
- c. Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2017 - mesi novembre/dicembre per ulteriore area di 4.200 mq in relazione a Ordinanza del Sindaco n. 447/2017 risulta pari ad € 145,83 $([4.200 \text{ mq} \times 2.50 \text{ €/mq} / 12 / 12 \text{ mesi}] \times 2 \text{ mesi})$;
- d. Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'intera area di 7.500 mq - anno 2018 pari a € 1.570,00;
- e. Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'intera area di 7.500 mq - anno 2019 pari a € 1.570,00;
- f. Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'intera area di 7.500 mq - anno 2020 pari a € 1.570,00;
- g. Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2021 pari a € 523,33 $([1.570,00 / 12] \times 4)$;

per un totale complessivo dal mese di maggio 2017 al mese di aprile 2021 di € **5.817,36**;

VISTO l'art. 40, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che stabilisce che all'eventuale fittavolo spetta una indennità aggiuntiva che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. Nella determinazione del Valore Agricolo

Medio (V.A.M.) si è fatto utile riferimento ai Valori Agricoli Medi pubblicati dalla Regione Marche - Provincia di Macerata, le cui ultime valutazioni risalgono all'anno 2013 (B.U.R. n. 3 del 17/01/2013), in relazione alla Regione Agraria n°5 – Colline del basso Potenza e del Fiastra, all'interno della quale ricadono i predetti immobili di competenza territoriale del Comune di Treia, che fissa il V.A.M. per la rispettiva qualità corrispondente a Seminativo Irriguo pari a 24.850,00 euro/ha, il cui valore rivalutato a marzo 2021 corrisponde a **25.819,15 euro/ha**, come di seguito specificato:

N°	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						Superficie interessata dall'occupazione	Indennità Fittavolo [€/mq]	Importo Indennità €
	Foglio	Mappale	Sub	Porz	Qualità	Classe	Superficie					
							ha	are	ca			
1	95	755	B	A	SEMIN IRRIG	U	1	57	98	6.430 mq	2,58	16.589,40
				B	VIGNETO	2		15	60	-	-	
2	95	1043		-	SEMIN IRRIG	U		10	70	1.070 mq	2,58	2.760,60
TOTALE AREA INTERESSATA DA OCCUPAZIONE										7.500 mq	2,58	19.350,00

DATO ATTO che l'indennità definitiva sarà determinata a seguito di accettazione da parte dei proprietari del valore unitario ovvero, in caso di non accettazione, dopo la conclusione del procedimento per la determinazione dell'indennità previsto all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e comunque previa verifica delle superfici occupate mediante rilievo topografico dell'area effettivamente occupata;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di occupazione temporanea ed esproprio, il Comune di Treia, nei casi di occupazione parziale di particelle, provvederà ad effettuare il rilievo topografico con relativa sovrapposizione catastale finalizzata alla determinazione della superficie effettiva oggetto di occupazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., la determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione deve essere notificata ai proprietari con le forme degli atti processuali civili ed al beneficiario dell'occupazione, se diverso dall'autorità procedente;

PRESO ATTO che, a seguito della notifica dell'indennità provvisoria di occupazione/esproprio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., i proprietari possono:

- a. CONDIVIDERE L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO** come sopra determinata e comunicare, entro 30 gg dalla notifica della indennità provvisoria, l'accettazione di tale indennità. Decorso tale termine, il mancato riscontro equivale alla non accettazione dell'indennità.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità sarà riconosciuto l'importo in acconto pari all'80% dell'indennità dovuta, previa presentazione di autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Il proprietario, ovvero l'affittuario, entrambi in possesso della qualifica di coltivatori diretti o IAP, hanno diritto all'indennità aggiuntiva prevista, rispettivamente, dall'art. 40, comma 4, e dall'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001 qualora per effetto della procedura di esproprio o della cessione volontaria siano costretti ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata. La dichiarazione di condivisione della determinazione dell'indennità è irrevocabile; nei successivi 60 giorni della comunicazione di condivisione dell'indennità, il proprietario dovrà depositare la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, anche con attestazione notarile. In mancanza della prescritta dichiarazione in ordine alla proprietà e libertà del bene, ovvero in mancanza del deposito della documentazione, l'indennità potrà essere depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di consentire all'autorità espropriante l'emissione e l'esecuzione del decreto di esproprio. Fino

all'emissione del decreto di esproprio, il proprietario ha diritto di stipulare l'atto di cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà.

b. NON CONDIVIDERE L'INDENNITÀ OFFERTA e, quindi, entro 30 gg dalla notifica della indennità provvisoria, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. È facoltà dei proprietari, nei 20 giorni successivi o contestualmente alla presentazione delle osservazioni e dei documenti, proporre istanza per la determinazione definitiva dell'indennità a mezzo di un collegio di tecnici ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. 327/2001, designando il tecnico di fiducia. In tal caso, le spese relative ai servizi tecnici suddetti sono ripartite secondo quanto stabilito al comma 6, art. 21 D.P.R. 327/2001 di seguito riportato:

Le spese per la nomina dei tecnici:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria;

c) sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio;

c. NON DARE RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE/ESPROPRIO OVVERO NON CONDIVIDERE L'INDENNITÀ OFFERTA PRESENTANDO OSSERVAZIONI E DOCUMENTAZIONE SENZA RICHIEDERE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 2, DEL DPR 327/2001.

In tal caso, il Comune di Treia disporrà il deposito dell'indennità provvisoria offerta presso la Cassa Depositi e Prestiti e potrà emettere il decreto di esproprio. Qualora i proprietari non optino per la procedura di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001, verrà richiesto alla Commissione Provinciale Espropri (Articolo 41 del T.U.) di determinare l'indennità definitiva di occupazione/esproprio, come previsto dall'art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001. Il ricorso alla Commissione Provinciale Espropri, competente alla determinazione dell'indennità definitiva, è di carattere gratuito per entrambe le parti coinvolte e garantisce, comunque, l'imparzialità del giudizio poiché la stessa viene istituita secondo quanto previsto all'art. 41, comma 1, del D.P.R. 327/2001. Rimane, inoltre, in capo delle parti la possibilità di presentare appello contro la valutazione della Commissione Provinciale alla Corte di Appello territorialmente competente;

DATO ATTO, altresì, che le spese relative all'indennità provvisoria di occupazione ed esproprio saranno trasmesse al Soggetto Attuatore Sisma, Protezione Civile, Regione Marche ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016;

ACCERTATO, inoltre che, attualmente non è possibile procedere all'esatta definizione dell'indennità definitiva e relativi oneri accessori per il perfezionamento dell'acquisizione degli immobili in argomento al patrimonio pubblico, in virtù della natura aleatoria del procedimento in essere, dipendente dalla condivisione o non condivisione dell'indennità sopra determinata da parte dei proprietari degli immobili di cui trattasi;

ATTESO che per il relativo indennizzo e i connessi oneri accessori in relazione alle spese da sostenere per il frazionamento, per la registrazione, trascrizione e voltura del decreto di esproprio e relative tasse, dovrà essere previsto adeguato capitolo di uscita al titolo II del bilancio comunale di previsione per il triennio 2021/2023, e contestualmente opportuno accertamento in entrata, alla luce della possibilità di rendicontare tali spese al Servizio di Protezione Civile – Regione Marche, in base alle disposizioni normative emanate in materia;

VISTI:

➤ l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;
- l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013; (se c'è discrezionalità)

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE** la relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 redatta dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Macerata – Ufficio provinciale e assunta al protocollo n. 20.362 del 28/11/2018;
3. **DI STABILIRE** il valore provvisorio unitario per il calcolo dell'indennità, da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio e l'occupazione temporanea dell'area ubicata in località Villa Lazzarini distinta catastalmente al Fg. n. 95 Particella n. 755 (porz.) e Foglio n. 95 Particella n. 1043 sulla base della relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e secondo quanto previsto dall'accordo quadro n. 150439 del 27/09/2016 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile, corrispondente al valore determinato pari a **€ 2,50/mq**;
4. **DI DARE ATTO** che la superficie occupata, determinata sulla base delle mappe catastali, è pari a mq 7.500,00 ricadenti in Zona Agricola di rispetto stradale e ambientale, come riassunto nella seguente tabella riepilogativa:

PIANO PARTICELLARE										
OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA/ESPROPRIO										
N°	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						Superficie interessata dall'occupazione
	Foglio	Mappale	Sub	Porz	Qualità	Classe	Superficie			
							ha	are	ca	
1	95	755	■	A	SEMIN IRRIG	U	1	57	98	6.430 mq
				B	VIGNETO	2		15	60	-
2	95	1043		-	SEMIN IRRIG	U		10	70	1.070 mq
TOTALE AREA INTERESSATA DA OCCUPAZIONE										7.500 mq

5. **DI STABILIRE** che per l'area ubicata in contrada Valcerasa denominata località Villa Lazzarini in relazione agli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Treia al Fg. n. 95 Particella n. 755 (porzione) e Fg. n. 95 P.IIa n. 1043:
- il valore provvisorio dell'indennità di esproprio per l'area sopra richiamata è pari ad € 1.570,00 (€ 2,50/mq x 7.500,00 mq = € 18.800,00);
 - il valore provvisorio dell'indennità di occupazione temporanea per l'area sopra richiamata per ciascun anno risulta pari a € 1.570,00;
6. **DI STABILIRE** in via provvisoria l'importo dell'indennità di occupazione temporanea, da corrispondere agli aventi diritto per l'occupazione temporanea d'urgenza già effettuata, come di seguito indicato:
- Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2017 - mesi maggio/dicembre per area di 2.000 mq in relazione a Ordinanza del Sindaco n. 225/2017 risulta pari ad € 277,78 ([2.000 mq x 2.50 €/mq /12/12 mesi] x 8 mesi);
 - Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2017 - mesi giugno/dicembre per ulteriore area di 1.300 mq in relazione a I Verbale di accertamento di consistenza e immissione in possesso del 19/06/2017 risulta pari ad € 160,42 ([1.300 mq x 2.50 €/mq/12/12 mesi] x 7 mesi);
 - Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2017 - mesi novembre/dicembre per ulteriore area di 4.200 mq in relazione a Ordinanza del Sindaco n. 447/2017 risulta pari ad € 145,83 ([4.200 mq x 2.50 €/mq/12/12 mesi] x 2 mesi);
 - Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'intera area di 7.500 mq - anno 2018 pari a € 1.570,00;
 - Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'intera area di 7.500 mq - anno 2019 pari a € 1.570,00;
 - Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'intera area di 7.500 mq - anno 2020 pari a € 1.570,00;
 - Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2021 pari a € 523,33 ([1.570,00/12] x 4);
- per un totale complessivo dal mese di maggio 2017 al mese di aprile 2021 di € **5.817,36**;
7. **DI STABILIRE** in via provvisoria l'importo dell'indennità di occupazione temporanea, da corrispondere agli aventi diritto, come di seguito indicato:

ANNO 2017 (maggio/dicembre)	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021 (gennaio/aprile)
584,03 €	■ 1.570,00 €	■ 1.570,00 €	■ 1.570,00 €	523,33 €

8. **DI DARE ATTO** che l'indennità definitiva sarà determinata dopo l'accettazione da parte del proprietario del valore unitario ovvero, in caso di non accettazione, dopo la

conclusione del procedimento per la determinazione dell'indennità previsti all'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e comunque previa verifica delle superfici mediante rilievo topografico dell'area effettivamente occupata;

9. **DI DARE ATTO** che, ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di occupazione temporanea ed esproprio, il Comune di Treia riconosce un'altra indennità aggiuntiva al fittavolo ai sensi dell'art. 40, comma 4, e art. 42 del D.P.R. n. 327/2001 spettante al proprietario coltivatore diretto qualora sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato da almeno un anno, così rimodulata:

N°	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				Superficie interessata dall'occupazione	Indennità Fittavolo [€/mq]	Importo Indennità €
	Foglio	Mappale	Sub	Porz	Qualità	Classe	Superficie ha are ca			
1	95	755		A	SEMIN IRRIG	U	1 57 98	6.430 mq	2,58	16.589,40
				B	VIGNETO	2	15 60	-	-	-
2	95	1043		-	SEMIN IRRIG	U	10 70	1.070 mq	2,58	2.760,60
TOTALE AREA INTERESSATA DA OCCUPAZIONE								7.500 mq	2,58	19.350,00

10. **DI DARE ATTO** che ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di occupazione temporanea ed esproprio il Comune di Treia, nei casi di occupazione parziale di particelle, provvederà ad effettuare rilievo topografico con relativa sovrapposizione catastale finalizzata alla determinazione della superficie effettiva oggetto di occupazione;

11. **DI NOTIFICARE** ai proprietari il presente provvedimento, nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

12. **DI DARE ATTO** che, a seguito della notifica dell'indennità provvisoria di occupazione/esproprio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., i proprietari possono:

1. CONDIVIDERE L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO come sopra determinata e comunicare, entro 30 gg dalla notifica dell'indennità provvisoria, l'accettazione di tale indennità. Decorso tale termine, il mancato riscontro equivale alla non accettazione dell'indennità.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità sarà riconosciuto l'importo in acconto pari all'80% dell'indennità dovuta, previa presentazione di autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Il proprietario, ovvero l'affittuario, entrambi in possesso della qualifica di coltivatori diretti o IAP, hanno diritto all'indennità aggiuntiva prevista, rispettivamente, dall'art. 40, comma 4, e dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001 qualora per effetto della procedura di esproprio o della cessione volontaria siano costretti ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata. La dichiarazione di condivisione della determinazione dell'indennità è irrevocabile; nei successivi 60 giorni della comunicazione di condivisione dell'indennità, il proprietario dovrà depositare la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, anche con attestazione notarile. In mancanza della prescritta dichiarazione in ordine alla proprietà e libertà del bene, ovvero in mancanza del deposito della documentazione, l'indennità potrà essere depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di consentire all'autorità espropriante l'emissione e l'esecuzione del decreto di esproprio. Fino all'emissione del decreto di esproprio, il proprietario ha diritto di stipulare l'atto di cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà.

2. NON CONDIVIDERE L'INDENNITÀ OFFERTA e, quindi, entro 30 gg dalla notifica della indennità provvisoria, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. È facoltà dei proprietari, nei 20 giorni successivi o contestualmente alla

presentazione delle osservazioni e dei documenti, proporre istanza per la determinazione definitiva dell'indennità a mezzo di un collegio di tecnici ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. 327/2001, designando il tecnico di fiducia. In tal caso, le spese relative ai servizi tecnici suddetti sono ripartite secondo quanto stabilito al comma 6, art. 21 D.P.R. 327/2001, di seguito riportato:

Le spese per la nomina dei tecnici:

- a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
- b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria;
- c) sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio;

3. NON DARE RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE/ESPROPRIO OVVERO NON CONDIVIDERE L'INDENNITÀ OFFERTA PRESENTANDO OSSERVAZIONI E DOCUMENTAZIONE SENZA RICHIEDERE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 2, DEL DPR 327/2001. In tal caso, il Comune di Treia disporrà il deposito dell'indennità provvisoria offerta presso la Cassa Depositi e Prestiti e potrà emettere il decreto di esproprio. Dato atto che i proprietari non hanno optato per la procedura di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001, verrà richiesto alla Commissione Provinciale Espropri (Articolo 41 del T.U.) di determinare l'indennità definitiva di occupazione/esproprio, come previsto dall'art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001. Il ricorso alla Commissione Provinciale Espropri, competente alla determinazione dell'indennità definitiva, è di carattere gratuito per entrambe le parti coinvolte e garantisce, comunque, l'imparzialità del giudizio poiché la stessa viene istituita secondo quanto previsto all'art. 41, comma 1, del D.P.R. 327/2001. Rimane, inoltre, in capo delle parti la possibilità di presentare appello contro la valutazione della Commissione Provinciale alla Corte di Appello competente;

13. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53, comma 3, e 54 del D.P.R. 327/2001;
14. **DI DARE ATTO**, altresì, che le spese relative all'indennità provvisoria di occupazione d'urgenza ed esproprio saranno trasmesse al Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Protezione Civile della Regione Marche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, Ordinanza CDPC n. 394/2016;
15. **DI DARE ATTO** che qualora il proprietario condivida l'indennità provvisoria di occupazione ed esproprio di cui al presente dispositivo, il relativo indennizzo troverà adeguata copertura nel bilancio di previsione del triennio 2021/2023, annualità 2022;
16. **DI DARE ATTO** che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
17. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";

18. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. MICHELA FRANCONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 13-05-2021

Treia, 28-04-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 28-04-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
